

STATUTO

RUMANEDDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA RUMANEDDA SNC

Numero REA: SS - 187131

Codice fiscale: 02574210908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 60344/32777 DI REPERTORIO	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede in Sassari la Società Cooperativa So-	
	ciale a responsabilità limitata denominata "RUMANEDDA SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE"	
	La sede della società è nel comune di Sassari all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese.	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO 2	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civi-	
	le.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel	
	caso in cui non si superino i parametri stabiliti	
	dall'art.2519 si applicano le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	TITOLO II - SCOPO, OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è	

	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali e al contempo perseguire la	
	promozione umana, l'integrazione sociale nella vita attiva di	
	persone con disturbi fisici, psichici e con difficoltà di	
	adattamento alla vita sociale attraverso il loro inserimento	
	nella gestione in forma associata di attività di lavoro.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-	
	ci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	come disposto dalla L.3 aprile 2001, n.142 e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperati-	
	va un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o au-	
	tonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	sentita la legislazione italiana.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli arti-	
	coli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la coope-	
	rativa dovrà rispettare i vincoli previsti dall'art. 2514 del	
	C.C. e precisamente:	

	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Ai fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e promuove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai principi della cooperazione.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e	

disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 4

In relazione a ciò la società cooperativa anche con l'utilizzo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della l.381/91 e della normativa regionale, potrà gestire in forma diretta, in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente riconosciute per conto di enti pubblici o privati i seguenti servizi:

- l'aratura, concimazione, piantumazione e cura di colture ortoflorifrutticole;
- la sistemazione di aiuole;
- la manutenzione di ville, parchi e giardini, sia pubblici che privati;

- | | |
|---|--|
| - l'installazione di impianti di irrigazione, e tutti gli interventi connessi con il servizio di assistenza e manutenzione del verde in genere; | |
| - l'organizzazione di corsi di formazione professionale sia per i soci che per terzi che lo richiedano; | |
| - la gestione di servizi di giardineria a mare, terra e campestre, di interventi per la difesa dell'ambiente; | |
| - le disinfestazioni, le sanificazioni, lo svuotamento di pozzi neri; | |
| - pulizie generali e speciali di ogni genere; | |
| - la manovalanza in genere; | |
| - le gestioni di facchinaggio, autotrasporto di merci e terzi e movimento terra; | |
| - le movimentazioni di magazzini con mezzi di sollevamento; | |
| - la pulizia e le manutenzioni industriali; | |
| - la manutenzione di aree verdi, giardinaggio, lavori di forestazione, taglio e trasporto alberi e arbusti; | |
| - la trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e industriali; | |
| - la gestione di mense aziendali e di impianti sportivi; | |
| - la manutenzione di impianti di illuminazione; | |

- | | |
|---|--|
| - la gestione di parcheggi e autorimesse, di servizi igienici e sanitari; | |
| - la lettura di contatori gas, acqua, elettricità; | |
| - la costruzione e gestione di case di civile abitazione da assegnare ai soci e loro dipendenti; | |
| - l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso di generi alimentari e non alimentari, allo scopo di migliorare le condizioni economiche dei soci; | |
| - l'esecuzione di lavori di scavo e movimento terra e lavori stradali; | |
| - la partecipazione ad aziende e imprese similari ed affini, nell'attuazione degli scopi sociali, il tutto con assoluta esclusione di qualsiasi scopo speculativo; | |
| - l'assistenza agli anziani e ai portatori di handicap, anche con servizio a domicilio; | |
| il servizio di assistenza infantile a domicilio; | |
| - la gestione di spazi per attività ludico ricreative e associative (cene sociali, cineforum e attività culturali); | |
| - collaborazione con enti pubblici e privati che operano in ambito culturale, musicale, turistico e sociale; | |
| - trascrizione nastri audio, servizi per il trattamento dell'organizzazione logistica e la gestione di dati e documenti (digitalizzazione di archivi e di documenti); | |

	- attività di gestione e amministrazione del personale e con-	
	sulenza del lavoro (inclusi gli adempimenti fiscali e previ-	
	denziali relativi all'erogazione dei cedolini paga), attività	
	di elaborazione di dati contabili e amministrativi.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà	
	acquistare, assumere in affitto o in leasing macchinari, at-	
	trezzature, impianti, materie prime e sussidiarie, costruire,	
	acquistare, cedere o locare immobili, locali uso uffici, e	
	quanto altro occorre e si riterrà necessario per agevolare il	
	lavoro dei propri associati. La cooperativa, con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, mobiliare e finanziaria, compresa l'accensione dei mu-	
	tui passivi e ipotecari che si dovessero ritenere necessari	
	per la realizzazione degli scopi sociali.	
	La cooperativa può aderire ad un “gruppo cooperativo pariteti-	
	co” ai sensi dell’art.2545-septies del c.c.	
	La cooperativa, sempre con delibera consiliare, potrà chiedere	
	agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Naziona-	
	li e Regionali prevedono a favore delle Società Cooperative.	
	TITOLO III - SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di	

agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che condividendo lo scopo e l'attività della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nell'articolo 7 dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Inoltre possono essere ammessi soci finanziatori che investono capitali nella cooperativa e avvalersi delle prestazioni istituzionali di questa.

Fino a che il numero dei soci non risulti superiore a nove unità non potranno essere ammesse, quali soci, persone giuridiche.

ARTICOLO 6

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento

	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, che non può essere superiore a 5 anni, il socio speciale è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coope-	
	ratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri ineren-	
	ti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualita-	
	tivi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	

nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 8.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza ed eventualmente i dati del rappresentante legale;

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo preposto se trattasi di personalità giuridica.

L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo

dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.

ARTICOLO 8

L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'art.6 del presente statuto.

La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In caso di rigetto, l'aspirante socio può chiedere all'assemblea di pronunciarsi sulla delibera di rigetto della sua istanza. L'assemblea, se non viene appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quanti-

	tà delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e il so-	
	vrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa	
	inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompa-	
	gnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute.	
	In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto	
	della sua immediata annotazione nel libro soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà in-	
	staurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma	
	scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di	
	cui al successivo articolo.	
	Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari, que-	
	sti, oltre alle altre indicazioni di cui al precedente artico-	
	lo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità	
	delle azioni maggiorative trasferibili, loro riservate, che	
	intendono sottoscrivere.	
	ARTICOLO 9	

	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonché di esercitare in	
	proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dal-	
	la cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio	
	di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavora-	
	tori presso società controllate e collegate.	
	TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusio-	
	ne o per causa di morte.	
	ARTICOLO 11	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimano il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusu-	
	ra dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art.2532C.C..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	

	1) che abbia perduto i requisiti di ammissione;	
	2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	3) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno concor-	
	so alle deliberazioni riguardanti:	
	a) la modifica dell'oggetto sociale;	
	b) la trasformazione, fusione o scissione della società;	
	c) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di	
	voto o di partecipazione.	
	f) la proroga dell'eventuale termine.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per	
	avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperati-	
	va, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere	
	dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di	
	legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni	
	di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ARTICOLO 13

L'esclusione può essere deliberata sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge anche in quelli seguenti:

- a) esclusione del socio che, previa intimazione da parte degli amministratori, non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte e o di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- b) esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita;
- d) esclusione del socio che sia dichiarato fallito;
- e) esclusione del socio che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni di legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dai rapporti mutualistici, dalle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- f) esclusione del socio che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee

	regolarmente convocate nell'arco di un'annualità;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;	
	g) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività identiche o affini con quella della cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o nel caso il cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla società cooperativa.	
	L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 14	

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni. I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato in base alle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel presente articolo.

ARTICOLO 16

	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio	
	o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi sono gli	
	aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscos-	
	sione.	
	Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a	
	titolo di ristorno o a seguito dell'imputazione delle riserve	
	divisibili a capitale, la liquidazione o il rimborso, unita-	
	mente agli interessi legali, può essere corrisposta in più ra-	
	te entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia veri-	
	ficata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azio-	
	ni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ARTICOLO 17	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari solo nei li-	
	miti previsti dal 4° comma dell'articolo 2526 del codice civi-	
	le.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 18

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

ARTICOLO 19

Il patrimonio sociale è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

	A.1) un numero illimitato di quote, comprensive delle	
	somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci coo-	
	peratori;	
	A.2) azioni nominative trasferibili per i soci finanzia-	
	tori;	
	B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;	
	C) da eventuali riserve volontarie;	
	D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristruttura-	
	zione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illi-	
	mitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci fi-	
	nanziatori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e	
	non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;	
	E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;	
	F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a venticinque euro né superiore a cinquecento euro, nessun so-	
	cio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere	
	superati in diversi casi:	
	a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;	
	b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione	
	delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a	

titolo di ristorno;

c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone fisiche o di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

ARTICOLO 20

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo nei casi previsti dalla legge.

L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito del-

	la Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari	
	in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indicare,	
	in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei criteri suddetti	
	deve essere svolta nell'ambito della "relazione sulla gestio-	
	ne".	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmen-	
	te alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,	
	i quali - in via generale - debbono considerare la retribuizio-	
	ne complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di	
	ore effettivamente lavorate in cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di	
	capitale sociale.	

	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	1) una quota non inferiore al 30 per cento al fondo di riserva	
	legale qualunque sia l'ammontare del fondo;	
	2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-	
	viste dalla legge;	
	3) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura	
	massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato	
	del 2 per cento e ragguagliato all'ammontare versato a fronte	
	delle azioni nominative emesse ed a loro riserve;	
	4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale divi-	
	dendo, non superiore all'interesse dei buoni postali fruttifi-	
	ci aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	
	5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.	
	Possono essere distribuiti dividendi, acquistate azioni o quo-	
	te proprie ovvero assegnate ai soci cooperatori riserve divi-	
	sibili soltanto se il rapporto tra patrimonio netto e il com-	
	plessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.	
	Tale divieto non si applica nei confronti dei possessori di	
	strumenti finanziari.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22	
	Sono organi della società:	

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Amministratore Unico;

d) il Collegio dei Sindaci, quando previsto.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

ARTICOLO 24

All'assemblea ordinaria compete:

a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la destinazione degli utili;

b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale;

c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprenditoriale;

d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche sociali;

e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza o dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei sindaci (quando nominati) per l'intero periodo di durata del loro ufficio;

f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;

g) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;

	h) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;	
	i) nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare	
	nell'eventualità di cui al successivo articolo 38;	
	l) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge,	
	per statuto e per decisione del consiglio di amministra-	
	zione, debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli	
	per i quali la legge prescrive che la stessa assemblea	
	abbia luogo in sede straordinaria.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre cen-	
	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso	
	in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fis-	
	sato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori	
	segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della di-	
	lazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Con-	
	siglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia	
	fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando	
	nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo	
	del capitale sociale, nella richiesta devono essere indicati	
	gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi la convoca-	
	zione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dello statuto sociale;	
	b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;	

c) sulla proroga della sua durata;

d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 26

L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel territorio nazionale.

L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia della prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea tutti i componenti dell'organo di amministrazione, e se previsto dell'organo di controllo.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci che rappresentano almeno la metà del numero dei voti attribuiti all'intera base sociale e delibera a maggioranza assoluta;

Le stesse circostanze devono sussistere in seconda convocazione se all'ordine del giorno figurano la costituzione o l'estinzione dei fondi di cui al precedente articolo 24, per tut-

te le altre materie di competenza dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione questa si tiene qualsiasi sia il numero dei voti portati dai presenti, purché quelli portati dai soci cooperatori siano almeno il sessantasette per cento e delibera a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui non sia valida in prima convocazione, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni e non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei voti attribuiti all'intera base sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ARTICOLO 27

Per le votazioni si procederà in modo palese.

Sarà possibile il voto segreto nelle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina alle cariche sociali, o la relativa revoca o sostituzione. E' inoltre possibile il voto segreto tutte quelle volte in cui la sua previsione sia strumentale all'attuazione dei principi peculiari della disciplina cooperativa e in particolare del principio di partecipazione e democrazia.

ARTICOLO 28

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non

	siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'am-	
	montare della quota o il numero delle quote possedute. Ai soci	
	cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma	
	non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppu-	
	re al numero dei loro membri, da determinarsi con delibera	
	dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano	
	all'impresa.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione in sua assenza è presieduta dal vice presidente e,	
	in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea	
	stessa.	
	In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario,	
	che può non essere socio.	
	Spetta al presidente la responsabilità di constatare la rego-	
	lare composizione dell'assemblea e, in particolare, di verifi-	
	care la sussistenza delle circostanze indicate al precedente	
	articolo 26.	
	ARTICOLO 30	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art.2519 e si applichino, come stabilito nell'art. 2 del presente statuto, le norme sulla società a responsabilità limitata gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o a revoca da parte dell'assemblea dei soci, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nominati dall'assemblea.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare

ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le votazioni solo palesi.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale
	(quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici
	incarichi a carattere continuativo, in favore della Cooperati-
	va.
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e quant'al-
	tro non delegabile per legge. Il consiglio di amministrazione
	deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui
	oggetto della decisione siano la remunerazione della presta-
	zione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione
	o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
	L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri
	per la gestione della Cooperativa. Spetta, pertanto, fra l'al-
	tro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazio-
	ne:
	a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle delibera-
	zioni;
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e possibile operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del consiglio di Amministrazione;	
	g) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;	

	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente	
	statuto siano riservati all'Assemblea generale;	
	l) in sede di approvazione del bilancio proporre all'assemblea	
	l'ammontare dell'eventuale tassa di ammissione.	
	Il consiglio inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale	
	della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza e la firma sociale della cooperativa spetta al presi-	
	dente del consiglio.	
	ARTICOLO 31	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	

provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

ARTICOLO 32

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

ARTICOLO 33

COLLEGIO SINDACALE

Vi è l'obbligo di nominare il collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria quando la cooperativa ha un capitale sociale superiore al valore minimo stabilito per le società per azioni ovvero quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis del c.c..

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-

	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indi-	
	vidualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inol-	
	tre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affa-	
	ri.	
	I sindaci debbono adempiere i loro doveri con la professiona-	
	lità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono	
	responsabili della verità delle loro attestazioni e devono	
	conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno	
	conoscenza per ragione del loro ufficio.	
	Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per	
	i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sa-	
	rebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli	
	obblighi della loro carica. Sono soggetti all'azione di re-	
	sponsabilità secondo le disposizioni previste per gli ammini-	
	stratori, in quanto compatibili.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	

dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il collegio sindacale dura in carica tre anni e si compone da tre a cinque membri effettivi e di due supplenti. L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale, i membri effettivi e quelli supplenti, essi sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 34

CONTROLLO CONTABILE

Quanto obbligatorio dovrà essere nominato, dall'assemblea dopo aver sentito il collegio sindacale, un revisore o una società di revisione a cui affidare il controllo contabile.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il collegio sindacale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.

TITOLO VIII- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause:

a. decorso del termine;

b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;

c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata dell'assemblea;

	d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473 c.c.;	
	e. per deliberazione dell'assemblea;	
	f. perdita del capitale sociale.	
	Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scio-	
	glimento, o procedimenti speciali di liquidazione. Allo scio-	
	glimento consegue la liquidazione che avviene secondo le rego-	
	le ordinarie.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 36	
	Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci non-	
	ché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il tratta-	
	mento economico dei soci e del personale dipendente possono	
	essere disciplinati dai regolamenti interni.	
	I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di ammini-	
	strazione e approvati dall'assemblea.	
	ARTICOLO 37	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	ARTICOLO 38	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conci-	
	liazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	

	della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
	di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss D.Lgs.	
	n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come pre-	
	vista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunica-	
	zione della domanda, o nel diverso periodo che le parti con-	
	cordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regola-	
	mento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Indu-	
	stria Artigianato e Agricoltura di Sassari che provvederà alla	
	nomina degli arbitri.	
	Le controversie tra socio e cooperativa relative alla presta-	
	zione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.	
	ARTICOLO 39	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le nor-	
	me del vigente c.c. e delle leggi speciali sulla Cooperazione	
	e, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società	
	a responsabilità limitata.	
	F.TO COSTANTINA LOI	
	F.TO BELLINZIS FRANCO	
	F.TO SERRA MARIO	
	F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO	

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.